

concessione arenile n. 1/2011

id.688856

COMUNE DI PIETRASANTA

DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO

ATTO DI CONCESSIONE AREA DEMANIO STATALE

PORZIONE DI FABBRICATO, PARCHEGGIO PUBBLICO E STRADA



L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di gennaio, nella sede Municipale, l'ing. Alessandra Mazzei, nata a Pietrasanta il 12/05/1971, Funzionario Responsabile dell'U.O. Gestione Patrimonio della Direzione Finanze e Patrimonio del Comune di Pietrasanta (C.F. 00188210462), che sottoscrive il presente atto in detta sua qualità e nell'interesse del Comune stesso, che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 44 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 103/91 e 110/91 così come modificato con deliberazione del C.C. n. 30 del 14/03/2007, a ciò delegato con provvedimento sindacale n. 34 del 21/06/2010 e determinazione dirigenziale n. 2926 del 05/08/2010;

PREMESSO

Vista la precedente concessione n. 114 del 26/10/2005 repertorio n. 19226;

Vista l'istanza di rilascio di concessione demaniale protocollo interno n. 4289 del 24/11/2010, conseguente alla deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 13/11/2010 avente ad oggetto "Aree demaniali marittime di proprietà dello stato in concessione al Comune di Pietrasanta per finalità diverse dal turistico ricreativo: Rinnovo fino al 31/12/2015. Atto di indirizzo" con la quale si dà mandato all'ufficio di presentare domanda per il rinnovo delle concessioni relative;

Visto che alla richiesta suddetta è stata data evidenza pubblica mediante affis-



sione all'Albo Pretorio del Comune dal 04/12 al 22/12/2010 e che nei termini assegnati non sono pervenute altre manifestazioni di interesse al rilascio di concessione della stessa area;

Accertato che per il rilascio della concessione per la quale è stata avanzata la citata domanda è operante delega di funzioni amministrative dalla regione toscana ai comuni ai sensi della legge 1 dicembre 1998 n.88;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;

Visti il Decreto Legislativo 112/98 e la legge Regionale 88/98;

Visto il vigente "Regolamento sulla Disciplina delle Attività Balneari" ed il vigente Regolamento sulla "Gestione Demanio Marittimo", di cui è dotato il Comune di Pietrasanta;

Visto Regolamento e Codice della Navigazione;

#### CONCEDE

al dr. Massimo Dalle Luche, nato a Massa il 06/03/1962, Dirigente della Direzione "Finanze e Patrimonio" del Comune di Pietrasanta (P.I. 00188210642)

che sottoscrive il presente atto in detta sua qualità e nell'interesse del Comune stesso, a ciò delegato con decreto sindacale n. 34 del 21/06/2010, di occupare una zona demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.326,00, situata nel comune di Pietrasanta, località Tonfano, antistante le concessioni degli stabilimenti balneari Firenze e Sorriso, allo scopo di mantenervi una porzione di fabbricato di mq. 136,00, un parcheggio pubblico ed una strada.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni cinque a decorrere dall'1/1/2011, con termine al 31/12/2015.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere annualmente all'Erario, nei



modi e forme stabiliti dal Regolamento vigente (art. 10 Gestione Demanio Marittimo) in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di Euro 2.393,24 soggetto ad aggiornamento annuale.

La presente concessione viene rilasciata alle condizioni che seguono:

Art. 1 - Nell'ipotesi caso di futuro mancato rinnovo della concessione, o di parte di essa, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale o da previsione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (art. 14 del Regolamento di "Gestione Demanio Marittimo"), il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato senza diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 2 - Parimenti il Comune avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dall'art. 16 del Regolamento Gestione Demanio Marittimo, in attuazione degli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Art. 3 - Nei suddetti casi di mancato rinnovo e/o revoca e/o dichiarazione di decadenza della concessione, da notificare ai sensi di legge, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, sulla semplice intimazione scritta del Comune, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della noti-



fica la procedura amministrativa stabilita dalla vigente normativa. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, il Comune avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che il Comune avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Art. 4 - Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, ne variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né in fine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Art. 5 - Ai sensi della legge regionale 11/08/95 n.85 è dovuta alla Regione Toscana un'imposta regionale sulle concessioni di Demanio marittimo commis-



rata al canone dovuto.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

I. Nel caso di rinnovo, scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà del Comune, d'intesa con l'autorità Marittima, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

II. Con la sottoscrizione della presente licenza il concessionario assume l'impegno a corrispondere gli eventuali conguagli di canone che dovessero essergli richiesti in dipendenza degli aggiornamenti annui e della attuazione del D.M. 5 agosto 98 n.342, legge 4 dicembre 1993 n.494.

III. Il concessionario, nel caso di inadempienza, si impegna, a pena di decadenza ex art.47, lett. f del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal SID - Sistema Informativo Demanio- ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

IV. Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi ac-

corgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo.

Le spese e tasse tutte inerenti e con seguenti al presente atto sono ad esclusivo carico del concessionario. E' altresì a carico del concessionario ogni onere di legge a cui si renderà necessario adempiere. La registrazione dell'atto al competente ufficio finanziario avverrà in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Funzionario

*Alfonso Ulas*

Il concessionario

*[Signature]*

